

CCNL 2016/2018
Comparto Funzioni Locali
Alimentazione del
fondo delle risorse decentrate

a cura di Giuseppe Canossi

Art. 23, commi 1,2 e 3, D.Lgs. N. 75/2017

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **la contrattazione collettiva nazionale**, per ogni comparto o area di contrattazione **opera**, **tenuto conto delle risorse** di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la **differenziata distribuzione**, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle **risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa** di ciascuna amministrazione.

Art. 23 ... segue ...

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse** destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data **l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato**. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Art. 23 ... segue ...

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Art. 67 nuovo CCNL alimentazione

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, **ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.** Le risorse di cui al precedente periodo **confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.** Nell'importo consolidato di cui al presente comma **confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".** L'importo consolidato di cui al presente comma **resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.**

Art. 67, comma 2: componente stabile

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a **Euro 83,20 per le unità** di personale destinatarie del presente CCNL **in servizio alla data del 31/12/2015**, a decorrere dal 31/12/2018 e **a valere dall'anno 2019**;

b) di un importo pari alle **differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali**; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle **retribuzioni individuali di anzianità** e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;

... comma 2 ... segue ...

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di **personale trasferito**, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla **riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale**, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa **è attivabile solo dalle Regioni** che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

... comma 2 ... segue ...

g) degli importi corrispondenti a **stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario**, ad invarianza complessiva di risorse stanziata; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

h) delle **risorse stanziata dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)**.

* * *

comma 5

Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) **alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche**, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Art. 15, commi 5 e 7 (posizioni organizzative)

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. ...

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

Art. 7, comma 4
(materie di contrattazione decentrata)

4. Sono oggetto di **contrattazione integrativa**:

...

u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;

Art. 67, comma 3: componente variabile

3. Il Fondo di cui al presente articolo **continua ad essere alimentabile, con importi variabili** di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'**applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997**, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

b) della quota di **risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98**;

c) delle risorse derivanti da **disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale**, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli **importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA** di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo **confluisce nel Fondo dell'anno successivo** alla cessazione dal servizio;

... comma 3 ... segue ...

- e) degli eventuali **risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario** di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo **confluisce nel Fondo dell'anno successivo**;
- f) delle **risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati**;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle **case da gioco** secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

... comma 3 ... segue ...

h) di un importo corrispondente alle **eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;**

* * *

comma 4

In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente **all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.**

(già art. 15, commi 2 e 4, CCNL 1/4/1999)

... comma 3 ... segue ...

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);

* * *

comma 5

Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) ... *(vedi sopra, parte stabile)* ... ;

b) **alla componente variabile** di cui al comma 3, per il conseguimento di **obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale**; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

... comma 3 ... segue ...

Art. 56-quater, in relazione ad art. 67, comma 5, lett. b)

(1. I **proventi delle sanzioni amministrative** pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di **previdenza complementare Perseo-Sirio**; NO FONDO RISORSE DECENTRATE

b) **finalità assistenziali**, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;) NO FONDO RISORSE DECENTRATE

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

... comma 3 ... segue ...

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

Art. 67, commi 6 e 7

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.

Art. 67, commi 8 e 9 (sperimentazione)

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 67, commi 10 e 11

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d. lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.